

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1179 del 15 ottobre 2024

Approvazione dei Criteri per l'istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e per l'autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile. L. n. 157/1992, art. 10, L.R. n. 50/1993, art. 18, DGR 401/2024.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, si approvano i "Criteri per l'istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e per l'autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile" e la relativa modulistica.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L'art. 10, comma 8 della L. n. 157/1992 dispone che i piani faunistico-venatori regionali comprendano le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.

Con DGR n. 401 del 9 aprile 2024 è stato aggiornato il Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027 a seguito del monitoraggio per la Valutazione Ambientale Stragica. Con la citata DGR n. 401/2024, nell'allegato C1 recante "*Relazione integrativa al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica, delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, delle zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani, corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvopastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica (Allegato C1 di aggiornamento dell'Allegato C al Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027)*", sono state individuate anche le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le prove cinofile per tutto il territorio agro-silvopastorale regionale.

A seguito di questa individuazione, al fine di dare compiuta applicazione all'art. 18 della L.R. n. 50/1993, rispetto alla collocazione territoriale delle ZAC e delle aree destinate alle prove cinofile si rende ora necessario definire i "Criteri per l'istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e per l'autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile", come riportati nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con il presente provvedimento viene approvata, altresì, la modulistica necessaria per richiederne le autorizzazioni, costituita da "Schema di disciplinare di zona di tipo A per l'addestramento e l'allenamento cani da caccia senza sparo", "Schema di disciplinare di zona di tipo B per l'addestramento e l'allenamento cani da caccia con sparo", "Domanda per l'istituzione, il rinnovo, la modifica di una zona addestramento e allenamento cani (ZAC)" e "Domanda per l'autorizzazione a prove cinofile riservate ai cani da caccia" (**Allegato B**).

Si autorizza, altresì, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ad apportare alla modulistica di cui **Allegato B** le modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.";

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", in particolare l'art. 8 comma 6;

VISTA la Legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 "Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", art. 11;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", art. 14, comma 1;

VISTO lo Statuto della Regione approvato con Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;

VISTA l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2023 con cui si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2;

VISTA la Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 9 aprile 2024;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di definire, al fine di dare applicazione alle disposizioni previste dall'art. 18 della L.R. n. 50/1993, i criteri per l'istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e per l'autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile;
3. di approvare, quale **Allegato A** al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, i "Criteri per l'istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e per l'autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile";
4. di approvare, quale **Allegato B** al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, la modulistica necessaria per richiedere le autorizzazioni, costituita da "Schema di disciplinare di zona di tipo A per l'addestramento e l'allenamento cani da caccia senza sparo", "Schema di disciplinare di zona di tipo B per l'addestramento e l'allenamento cani da caccia con sparo", "Domanda per l'istituzione, il rinnovo, la modifica di una zona addestramento e allenamento cani (ZAC)" e "Domanda per l'autorizzazione a prove cinofile riservate ai cani da caccia";
5. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ad apportare alla modulistica di cui **Allegato B** le modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

CRITERI PER L'ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA MODIFICA, LA REVOCA E LA GESTIONE DELLE ZONE DESTINATE ALL'ADDESTRAMENTO E ALL'ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA E PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI PROVE CINOFILIE

Articolo 1 – Finalità e principi generali

1. I presenti criteri disciplinano l'individuazione, la conferma, la modifica e la revoca delle zone di cui alla lett. e), comma 8 dell'art. 10 della L. n. 157/1992 destinate all'addestramento, all'allenamento e allo svolgimento di prove di cani da caccia nella Regione del Veneto, nei periodi e nei limiti territoriali previsti dalla vigente normativa, in conformità con il Piano Faunistico Venatorio Regionale.
2. Le zone destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e le zone per lo svolgimento di prove cinofile, sono istituite ai sensi L.R. n. 50/1993, art. 18, per gli scopi della cinofilia venatoria, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 31/2012.
3. Le attività disciplinate con i presenti criteri, in aderenza con il Piano Faunistico Venatorio vigente, possono svolgersi anche durante tutto l'anno, garantendo la salvaguardia del patrimonio faunistico in tutte le diverse stagioni dell'anno. Le attività dovranno garantire il minor disturbo possibile alla fauna selvatica e dovranno risultare compatibili con la specifica destinazione d'uso delle aree interessate, nonché evitare il disturbo nei confronti di persone, animali domestici e danni a cose e proprietà.
4. Per l'esercizio dell'attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia è necessario, da parte del titolare della gestione e dei soggetti che ne fruiscono, il possesso di idonea copertura assicurativa, anche per eventuali danni nei confronti di terzi.
5. Fatto salvo quanto previsto all'art. 12 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii., la selvaggina di allevamento, provvista dei contrassegni di cui all'art. 32, comma 3, della L.R. n. 50/1993, immessa o detenuta temporaneamente prima dell'immissione, deve essere sempre accompagnata da documentazione veterinaria che ne attesti, al momento dell'ingresso all'area, lo stato sanitario e l'assenza di patologie e zoonosi trasmissibili.

Articolo 2 – Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia (ZAC)

1. Le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, di seguito ZAC, anche con l'abbattimento di fauna appartenente a specie cacciabili immesse provenienti da allevamento, sono individuate nel Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP), nel rispetto delle peculiarità faunistiche delle aree interessate e nel rispetto dei periodi e dei limiti territoriali previsti dalla vigente normativa, in conformità con il Piano Faunistico Venatorio Regionale.
2. Le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia (ZAC) si suddividono in due tipologie: tipo A, in cui non è consentito l'abbattimento della selvaggina (senza sparo) e tipo B, in cui è consentito l'abbattimento della selvaggina (con sparo).
3. Le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia (ZAC) possono essere individuate anche all'interno delle Aziende Agri-Turistico Venatorie (AATV). Nelle Aziende Faunistico



Venatorie (AFV) possono essere individuate esclusivamente zone di tipo A, non attivabili durante la stagione venatoria.

4. L'istituzione delle ZAC è effettuata con il preventivo consenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, anche sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al successivo art. 6 o, qualora necessario, con adeguata informazione attraverso la pubblicazione per 30 giorni nell'Albo pretorio dei Comuni coinvolti, al fine di verificare la presenza di eventuali motivi ostativi o di diniego.

5. La superficie massima, in termini di Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP), occupabile dalle ZAC nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% del TASP di ciascun Ambito Territoriale di Caccia (ATC) o Comprensorio Alpino (CA), di cui non più del 2% destinato a ZAC con attività consentita tutto l'anno. Da dette percentuali sono escluse le eventuali ZAC inserite nelle Aziende Faunistico Venatorie e Agri-Turistico Venatorie.

6. In osservanza all'art. 21, comma 1, lett. ff) della L. n. 157/1992 non possono essere autorizzate ZAC con l'uso dei segugi nelle aree frequentate dal camoscio.

7. Ciascuna ZAC deve essere delimitata da apposite tabelle perimetrali collocate a cura del titolare della ZAC secondo il modello previsto dalla Regione del Veneto. Le tabelle devono essere posizionate in modo tale che siano visibili da ogni punto di accesso e che, da ogni tabella, siano visibili le due contigue.

Articolo 3 – Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia (ZAC) di tipo A (senza sparo)

1. Le ZAC di tipo A possono prevedere l'utilizzo sia di selvaggina immessa proveniente da allevamento appartenente alle specie Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre (al di sotto degli 600 m s.l.m.m.) e Pernice rossa (esclusivamente al di fuori della Zona Alpi), sia di fauna selvatica naturalmente presente nel sito e si suddividono in due tipi: A1, A2.

2. Nelle zone di tipo A1 l'attività è consentita durante tutto l'anno, mentre nelle zone di tipo A2, l'attività di addestramento e allenamento non è consentita durante la stagione venatoria. Nelle zone di tipo A2, durante la stagione di caccia, l'area è restituita all'esercizio dell'attività di venatoria con rimozione della tabellazione a cura del gestore dell'area medesima.

3. Le ZAC di tipo A di nuova istituzione non possono essere individuate a una distanza inferiore a 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro. Mediante espresso nulla osta scritto da parte dei rispettivi proprietari, conduttori, residenti, locatari e gestori, non sussiste il limite di cui sopra.

Articolo 4 – Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia (ZAC) di tipo B (con sparo)

1. Le ZAC di tipo B con abbattimento di fauna, in osservanza dell'art. 21 della L. n. 157/1992, devono garantire, previa verifica con sopralluogo, all'istituzione, rinnovo o a seguito di modifica, da parte del personale del Servizio di Polizia provinciale, il rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla sicurezza e alle distanze minime rispetto alle aree in cui è precluso



anche l'esercizio venatorio. In esse, l'area di sparo deve essere delimitata mediante posa di bandierine rosse di segnalazione.

2. In tutte le aree dove non è consentita l'attività venatoria e al di fuori delle aree destinate a ZAC di tipo B, le armi devono essere conservate scariche e custodite nel fodero. I mezzi da utilizzare per l'abbattimento della fauna devono essere esclusivamente quelli previsti dall'art. 13 della L. n. 157/1992, ad eccezione del fucile con canna ad anima rigata.

3. È vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide individuate ai sensi del Regolamento (UE) 2021/57.

4. Le aree destinate a ZAC di tipo B possono prevedere anche l'impiego di mezzi quali arco e falco di cui all'art. 13 della L. n. 157/1992, sulla base di specifiche disposizioni, condizioni di accesso e periodi definiti dal gestore della ZAC. In esse, l'area di esercizio deve essere parimenti delimitata mediante posa di bandierine rosse di segnalazione.

5. Le ZAC di tipo B hanno dimensioni massime di 100 ha ed è ammessa l'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia su selvaggina immessa proveniente esclusivamente da allevamento appartenente alle specie Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre (al di sotto degli 600 m s.l.m.m.) e Pernice rossa (esclusivamente al di fuori della Zona Alpi) e sulle specie oggetto di appositi Piani di Gestione e Controllo che lo prevedano. Le zone di tipo B si suddividono in due tipi: B1 e B2.

6. Nelle zone di tipo B1 l'attività di addestramento e allenamento è consentita durante tutto l'anno. Nelle zone di tipo B2 l'attività di addestramento e allenamento non è consentita durante la stagione venatoria. Nelle zone di tipo B2, durante la stagione di caccia, l'area è restituita all'esercizio dell'attività di venatoria con rimozione della tabellazione a cura del gestore dell'area medesima.

7. Nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 21 della L. n. 157/1992, le ZAC di tipo B di nuova istituzione non possono essere individuate a una distanza inferiore a 400 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro. In osservanza a quanto previsto ai sensi dell'art. 21 della L. n. 157/1992, mediante espresso nulla osta scritto da parte dei rispettivi proprietari, conduttori, residenti, locatari e gestori, non sussiste il limite di cui sopra.

Articolo 5 - Obblighi gestionali nelle zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia (ZAC)

1. La richiesta di zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia (ZAC) è predisposta dal rappresentante legale, o suo delegato, di Associazioni venatorie e cinofile ovvero, da imprenditori agricoli singoli o associati, nonché dagli Ambiti territoriali di caccia e dai Comprensori alpini. La gestione è affidata ai sensi dell'art. 10 della L. n. 157/1992.

2. Il titolare della gestione della ZAC, di seguito direttore, entro il 31 marzo di ogni anno è tenuto a trasmettere alla Struttura regionale competente una relazione consuntiva dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente. La relazione comprende il rendiconto del numero totale di accessi suddivisi per ciascun giorno di attività e del numero totale di capi immessi suddivisi per specie e giorno di immissione.

3. Il direttore è altresì tenuto a dare adeguata pubblicità affinché tutti gli interessati possano prendere visione delle modalità relative all'addestramento, all'allenamento, nonché della turnazione



dei cani e ogni altra informazione utile ai potenziali fruitori che ne facciano richiesta, nel rispetto dell'art. 1, comma 4 dei presenti criteri. È tenuto altresì a dare comunicazione preventiva alla Struttura regionale competente della data dell'avvio dell'attività con indicazione dei nominativi dei collaboratori, orari, tempi e di ogni eventuale variazione. Dette informazioni verranno eventualmente pubblicate nel sito internet regionale.

4. L'accesso alle aree è subordinato al possesso di un apposito permesso cartaceo o digitale, rilasciato dal direttore dell'area o suo delegato. Il direttore, o suo delegato, deve garantire la compilazione contestuale di un registro dei permessi, di un registro degli accessi e un registro delle immissioni di selvaggina da esibire durante i controlli eseguiti a cura degli organi di Vigilanza e della Pubblica Amministrazione.

5. Chiunque abbia accesso alla ZAC è responsabile dei danni arrecati a cose, animali o persone. Il direttore, al pari degli utilizzatori, è tenuto ad adottare tutte le misure atte a prevenire gli eventuali danni alle produzioni agricole e alla fauna selvatica, durante l'esercizio dell'attività e, qualora le coperture assicurative degli utilizzatori risultassero insufficienti a rifondere tali danni, è tenuto ad intervenire anche mediante l'apposita copertura assicurativa della ZAC stessa.

6. La vigilanza sul funzionamento delle ZAC e sull'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è affidata ai soggetti individuati dall'art. 27 della L. n. 157/1992 e dall'art. 34 della L.R. n. 50/1993.

7. In ogni caso non è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia fuori dalla ZAC. Inoltre, al conduttore non è consentito uscire dalla ZAC ed è parimenti vietata ogni attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia nei confronti della fauna selvatica fuoriuscita da questa.

8. L'attività di addestramento e allenamento nelle zone di tipo B (con sparo) non è consentita nei giorni di silenzio venatorio. Giornalmente, le attività all'interno di tutte le ZAC possono comunque svolgersi nel periodo temporale tra il sorgere e il tramonto del sole.

9. La collocazione, la manutenzione, il ripristino e la rimozione delle tabelle perimetrali dell'area deve essere conforme a quanto previsto dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 50/1993, e le medesime vanno poste comunque in modo tale che siano visibili da ogni punto d'accesso e che da ogni tabella siano visibili di norma le due contigue. Le tabelle sono a carico del soggetto gestore della zona e devono comunque essere rimosse alla scadenza dell'autorizzazione.

10. Nelle zone di tipo A, su richiesta motivata del gestore, potranno essere effettuate catture di fauna selvatica da destinare al ripopolamento di altri istituti faunistico-venatori.

Articolo 6 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione per le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani (ZAC)

1. L'istanza per ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla gestione delle ZAC è predisposta dal rappresentante legale, o suo delegato, di Ambiti Territoriali di Caccia, dai Comprensori Alpini, dalle Associazioni venatorie e cinofile nella figura dei loro rappresentanti legali, oppure da imprenditori agricoli singoli o associati. La gestione è affidata ai sensi dell'art. 10 della L. n. 157/1992.



2. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla gestione delle ZAC da parte della Regione del Veneto - Sede territoriale competente, gli aventi titolo devono inoltrare apposita richiesta tramite PEC o mediante il Sistema Informativo Ittico - Venatorio.

3. All'istanza di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione:

a) gli atti di consenso, aventi la medesima durata dell'autorizzazione richiesta, sottoscritti dai proprietari-conduttori dei fondi interessati, corredati da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Qualora non siano individuabili i proprietari o conduttori dei fondi, deve essere richiesta alla Regione del Veneto la pubblicazione per 30 giorni del provvedimento di autorizzazione all'Albo pretorio dei Comuni interessati. Decorso tale termine senza che pervengano motivi ostativi o di diniego, il provvedimento acquista efficacia;

b) gli estremi catastali dei fondi interessati;

c) cartografia dell'area nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, eventualmente integrata con corografie in scala 1:10000 (di inquadramento) e 1:2000 (che riporta gli estremi catastali dei fondi interessati);

d) documentazione per la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii., redatta secondo le disposizioni vigenti;

e) relazione tecnico illustrativa di gestione;

f) consenso scritto del gestore o dei gestori degli Istituti individuati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale nelle aree in cui ricade la ZAC (Ambiti territoriali di Caccia – Comprensori Alpini, Oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Aree naturali protette, Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agri-Turistico Venatorie);

g) eventuali nulla osta scritti di cui all'art. 3, comma 3 (per le ZAC di tipo A) e all'art. 4, comma 7 (per le ZAC di tipo B);

h) copia del documento identità in corso di validità del richiedente.

4. La Struttura regionale territorialmente competente rilascia l'autorizzazione per un tempo massimo di 5 anni, non tacitamente rinnovabili, unitamente al relativo disciplinare di funzionamento.

5. Nel provvedimento di autorizzazione, di cui è parte integrante il disciplinare di funzionamento, dovrà essere indicata la durata dell'autorizzazione, il tipo di area, la superficie dell'area interessata, gli estremi necessari per l'identificazione cartografica, i tempi e le modalità di esercizio.

6. Qualora, a seguito della pubblicazione per 30 giorni nell'Albo pretorio dei Comuni coinvolti, intervengano evidenze motivate da parte dei proprietari-conduttori dei fondi non precedentemente individuate, la Struttura regionale competente valuta l'adozione di eventuali provvedimenti di revoca della zona o di riduzione della sua superficie.

7. Il gestore, che assume le funzioni di direttore, sottoscrive il disciplinare di funzionamento ed è tenuto a comunicare la data di avvio dell'attività con l'indicazione dei nominativi dei collaboratori



preposti alla gestione del campo, nonché i tempi di apertura (orari, recapiti, ecc.). Dette informazioni verranno eventualmente pubblicate nel sito internet regionale.

8. L'irregolare gestione o le violazioni delle disposizioni del provvedimento di autorizzazione, dei presenti criteri o del disciplinare di funzionamento possono comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.

9. Qualora, nell'arco del periodo di validità dell'autorizzazione, intervenga a qualsiasi titolo una variazione dei consensi, o dei nulla osta previsti dai presenti criteri, dei proprietari o conduttori dei fondi che preventivamente avevano prestato il proprio consenso all'istituzione della ZAC, il direttore del campo è tenuto prontamente a comunicare la variazione alla Struttura regionale competente che valuterà l'adozione di eventuali provvedimenti di revoca della ZAC, di riduzione o modifica della sua superficie.

10. L'autorizzazione può essere sospesa, revocata o affidata ad altri nel caso in cui siano evidenti criticità, anche di carattere sociale, non tempestivamente risolte o, qualora le attività di addestramento e allenamento cani da caccia siano scarsamente praticate in relazione alle potenzialità offerte dalla zona stessa.

Articolo 7 – Prove cinofile

1. Le aree per le prove cinofile anche con l'abbattimento di fauna appartenente a specie cacciabili immesse provenienti da allevamento, sono individuate nel Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP), nel rispetto delle peculiarità faunistiche delle aree interessate e nel rispetto dei periodi e dei limiti territoriali previsti dalla vigente normativa, in conformità con il Piano Faunistico Venatorio Regionale.

2. Le prove cinofile sono autorizzate dalla Struttura Regionale territorialmente competente e sono distinte in due categorie: a) prove di lavoro per cani da caccia su fauna selvatica già presente nel luogo, b) prove di lavoro per cani da caccia su fauna selvatica immessa proveniente da allevamento appartenente alle specie Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre (al di sotto degli 600 m s.l.m.m.) e Pernice rossa (esclusivamente al di fuori della Zona Alpi).

3. Le prove cinofile con l'abbattimento di fauna appartenente a specie cacciabili immesse provenienti da allevamento di cui al comma 2, sono autorizzabili esclusivamente all'interno di Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia di tipo B, qualora il relativo disciplinare lo consenta. Le aree delle prove sono delimitate mediante posa di bandierine rosse di segnalazione.

4. La violazione alle disposizioni del provvedimento di autorizzazione o del regolamento per lo svolgimento delle prove possono comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione da parte della Struttura regionale territorialmente competente.

5. Le prove cinofile sono autorizzate, a seguito dell'acquisizione da parte del proponente dell'assenso di ciascun gestore degli istituti e delle aree direttamente interessate dalla prova (Ambiti territoriali di Caccia – Comprensori Alpini, Oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Aree naturali protette, Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agri-Turistico Venatorie, Centri Pubblici e Privati di Produzione della selvaggina allo stato naturale, ecc.). Nei periodi riproduttivi, le prove possono essere autorizzate a seguito di una valutazione specifica, caso per caso, in accordo con il gestore dell'area.



6. Il cane che durante la prova esca dall'area autorizzata deve essere immediatamente richiamato dal conduttore.

7. La vigilanza sul funzionamento delle prove cinofile è affidata ai soggetti individuati dall'art. 27 della L. n. 157/1992 e dall'art. 34 della L.R. n. 50/1993.

8. In osservanza all'art. 21, comma 1, lett. ff) della L. n. 157/1992 non possono essere autorizzate prove cinofile con l'uso dei segugi nelle aree frequentate dal camoscio.

Articolo 8 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di prove cinofile

1. La richiesta di effettuare le prove è predisposta dal rappresentante legale, o suo delegato, di Associazioni venatorie, di gruppi cinofili, di Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia o dei Comprensori alpini.

2. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle prove cinofile, a cura della Regione del Veneto - Sede territoriale competente, gli aventi titolo devono inoltrare apposita richiesta tramite PEC o mediante il Sistema Informativo Ittico – Venatorio.

3. Nell'istanza, in cui possono essere previste anche più prove organizzate dallo stesso soggetto richiedente, devono essere indicati:

- a) le date delle prove e le eventuali date sostitutive qualora, per cause di forza maggiore, non sia possibile effettuare le prove nelle date programmate;
- b) l'area coinvolta;
- c) la tipologia della prova;
- d) il livello agonistico della prova (amatoriale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale);
- e) le specie e il numero massimo di esemplari da immettere.

4. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

a) solo nel caso in cui le prove si svolgano all'esterno delle ZAC, gli atti di consenso sottoscritti dai proprietari-conduttori dei fondi interessati, corredati da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Qualora, nelle aree esterne alle ZAC, non siano individuabili i proprietari o conduttori dei fondi, deve essere richiesta alla Regione del Veneto la pubblicazione per 30 giorni del provvedimento di autorizzazione all'Albo pretorio dei Comuni interessati. Decorso tale termine senza che pervengano motivi ostativi o di diniego, il provvedimento acquista efficacia;

b) solo nel caso in cui le prove si svolgano all'esterno delle ZAC, gli estremi catastali dei fondi interessati;

c) cartografia dell'area nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, eventualmente integrata con corografie in scala 1:10000 (di inquadramento) e 1:2000 (che riporta gli estremi catastali dei fondi interessati);



d) documentazione per la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii., redatta secondo le disposizioni vigenti;

e) il regolamento per lo svolgimento delle prove;

f) consenso scritto del gestore o dei gestori degli Istituti individuati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale nelle aree in cui ricade la prova cinofila (Ambiti territoriali di Caccia – Comprensori Alpini, Oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Aree naturali protette, Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agri-Turistico Venatorie);

g) copia del documento identità in corso di validità del richiedente.

5. La Struttura regionale territorialmente competente può rilasciare l'autorizzazione per un tempo massimo di 5 anni, non tacitamente rinnovabili.

6. Nel rispetto delle disposizioni previste dal Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente in ordine alle zone e ai periodi consentiti, ferme restando le aree interessate, prima dell'effettuazione delle prove il titolare di autorizzazione pluriennale è tenuto a confermare o rettificare le date di svolgimento, mediante comunicazione alla Struttura regionale territorialmente competente e ai Corpi di Polizia provinciale e della Città Metropolitana.





SCHEMA DI DISCIPLINARE DI ZONA DI TIPO A

PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO CANI DA CACCIA SENZA SPARO

Disciplinare per il funzionamento della Zona di tipo A, per l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia SENZA facoltà di abbattimento di selvaggina.

È istituita ai sensi dell'art. 18 della L.R. 9.12.1993 n. 50 e ss.mm.ii., una Zona destinata all'addestramento e all'allenamento di cani da caccia di tipo /A1, dove l'attività SENZA SPARO è consentita durante tutto l'anno, sia su fauna selvatica naturalmente presente nel sito, sia su selvaggina immessa proveniente da allevamento appartenente alle specie Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre (al di sotto degli 600 m s.l.m.m.) e Pernice rossa (esclusivamente al di fuori della Zona Alpi)/ **OPPURE** /A2, dove l'attività SENZA SPARO non è consentita durante la stagione venatoria, sia su fauna selvatica naturalmente presente nel sito, sia su selvaggina immessa proveniente da allevamento appartenente alle specie Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre (al di sotto degli 600 m s.l.m.m.) e Pernice rossa (esclusivamente al di fuori della Zona Alpi). Nelle zone di tipo A2, durante la stagione di caccia, l'area è restituita all'esercizio dell'attività di venatoria con rimozione della tabellazione a cura del Direttore dell'area medesima.

L'attività è svolta in osservanza della normativa vigente, dei "Criteri per l'istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e per l'autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile" (di seguito "Criteri") e del presente disciplinare di funzionamento, fatti salvi i limiti, le indicazioni specifiche e le prescrizioni eventualmente previste dagli Enti competenti.

L'attività è svolta /tutto l'anno senza necessità di sospensione durante il periodo riproduttivo/ oppure / nei seguenti periodi _____.

L'autorizzazione ha validità per un tempo massimo di ____ anni, non tacitamente rinnovabili.

L'area è situata nel Comune di _____, in via _____, su terreni di ampiezza complessiva di ettari _____, come indicato nell'allegata planimetria che forma parte integrante del decreto autorizzativo,

L'area è censita catastalmente come segue:

a) terreni con il consenso del proprietario/conduuttore del fondo

Comune	Prov	Foglio	Mappale	Particella	Subalterno	Superficie utilizzata in ha
	.					

b) terreni privi di individuazione del proprietario/conduuttore del fondo oggetto di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in cui insistono

Comune	Prov	Foglio	Mappale	Particella	Subalterno	Superficie utilizzata in ha
	.					

/La ZAC richiesta ricade all'interno dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria (AATV) _____
./ **OPPURE** /La ZAC richiesta ricade all'interno dell'Azienda Faunistico Venatoria (AFV) _____./

1. La gestione della predetta Zona, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 157/92, è affidata al Sig. _____ nato a _____ il _____, C.F. _____ e residente a _____ in via _____ - Tel. _____ - PEC / e-mail _____, al quale è attribuita la qualifica di "Direttore della Zona di addestramento



e allenamento cani" che deve garantire il regolare svolgimento dell'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia, anche avvalendosi di collaboratori, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati alla Struttura Regionale in fase di avvio dell'attività assieme ai tempi, agli orari di apertura della ZAC e di ogni eventuale variazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 e art. 6 comma 7 dei "*Criteri*";

2. al Direttore è data facoltà di stabilire un orario giornaliero per le prove di addestramento e di allenamento dei cani da caccia, orario compreso tra il sorgere e il tramonto del sole, che va preventivamente comunicato alla Struttura regionale competente;

3. la durata dei turni di addestramento per i singoli cani sarà, di volta in volta, gestita e disposta dal Direttore della Zona o dai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 5 comma 3 dei "*Criteri*";

4. l'accesso giornaliero sarà regolato in piena autonomia dal Direttore della ZAC o dai suoi collaboratori, tenendo conto sia della sicurezza dei fruitori dell'area (persone e animali), sia in base alle specie di fauna selvatica potenzialmente presenti, necessarie per l'attività di addestramento e allenamento. L'addestratore entrerà nell'area della ZAC quando autorizzato e in possesso dell'idoneo permesso cartaceo o digitale;

5. l'accesso alla Zona è consentito a tutti i possessori di cani da caccia, nel rispetto dell'ordine cronologico della richiesta di ciascuno, senza distinzione o discriminazione alcuna;

6. l'istituzione della Zona è intesa per tutta la durata di validità dell'autorizzazione concessa secondo le prescrizioni in essa contenute, in osservanza al vigente Piano Faunistico-Venatorio Regionale;

7. l'accesso alle aree è subordinato al possesso di un apposito permesso cartaceo o digitale, rilasciato dal Direttore dell'area o suo delegato. Il Direttore, o suo delegato, è tenuto a compilare contestualmente un registro dei permessi e un registro degli accessi da esibire durante i controlli eseguiti a cura degli organi di Vigilanza;

8. per l'esercizio dell'attività di addestramento e allenamento cani è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa di cui all'art. 1 comma 4 dei "*Criteri*". I cani devono sempre essere accompagnati al guinzaglio, con l'eccezione dell'area dove si articola l'attività di addestramento e allenamento cani;

9. chiunque abbia accesso alla ZAC è responsabile dei danni arrecati a cose, animali o persone. Il Direttore, al pari degli utilizzatori, è tenuto ad adottare tutte le misure atte a prevenire e a rifondere gli eventuali danni alle produzioni agricole e alla fauna selvatica, durante l'esercizio dell'attività;

10. il Direttore è tenuto altresì ad adottare tutte le misure atte a prevenire i danni che potrebbero derivare dall'attività alle produzioni agricole e alla fauna selvatica;

11. ai sensi dell'art. 2 comma 7 e dell'art. 5 comma 9 dei "*Criteri*", la Zona dovrà essere delimitata con apposite tabelle ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 50/1993;

12. è consentita l'immissione di selvaggina proveniente da allevamento appartenente alle specie

La fauna, prima dell'immissione, deve essere sottoposta a controllo veterinario, secondo le vigenti disposizioni di legge, e deve essere in possesso di anello o marca auricolare ben visibile, comprovante la provenienza da allevamento, in osservanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 5 dei "*Criteri*";

13. le immissioni di selvaggina devono essere annotate in un registro che deve essere messo a disposizione degli organi di controllo e della Pubblica Amministrazione;

14. il Direttore dell'area può richiedere motivatamente di effettuare catture di fauna selvatica da destinare al ripopolamento di altri Istituti faunistico-venatori;



15. in ogni caso non è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia fuori dalla ZAC. Inoltre, al conduttore non è consentito uscire dalla ZAC ed è parimenti vietata ogni attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia nei confronti della fauna selvatica fuoriuscita da questa;

16. non è autorizzato l'uso dei segugi nelle aree frequentate dal camoscio in osservanza all'art. 21, comma 1, lett. ff) della L. n. 157/1992.

17. è vietata ogni forma di maltrattamento o sevizie nei confronti degli animali;

18. il Direttore è tenuto a presentare entro il 31 marzo di ogni anno una relazione consuntiva dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del “*Criteri*”;

19. il Direttore o chi ne fa le veci, che abbia dovuto adottare il provvedimento di sospensione della prova o di esclusione dalla medesima di cacciatori o cinofili, in conseguenza della inosservanza da parte degli stessi delle norme di legge, delle presenti disposizioni o di quanto riportato nei “*Criteri*”, deve darne tempestiva comunicazione scritta circostanziata all'Ufficio territoriale della Direzione regionale competente;

20. il Direttore e i suoi collaboratori, hanno l'obbligo di consentire e agevolare qualsiasi controllo da parte della Regione del Veneto, nonché degli organi di vigilanza;

21. ogni accertata infrazione alle norme di legge da parte degli addestratori è sanzionata conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente;

22. l'autorizzazione alla gestione della Zona è sospesa o revocata, oppure l'area è ridotta di superficie o affidata ad altro gestore, qualora siano verificate da parte della Struttura regionale territorialmente competente violazioni del disciplinare di funzionamento, delle disposizioni del provvedimento di autorizzazione, ovvero dei “*Criteri*”, in particolare nei casi previsti dell'art. 6 e per la tutela di ogni altro interesse regionale.

*Il Direttore
della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
Ittica e Faunistico – Venatoria*

*Il Direttore
della Zona Addestramento Cani
di Tipo A*



SCHEMA DI DISCIPLINARE DI ZONA DI TIPO B

PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO CANI DA CACCIA CON SPARO

Disciplinare per il funzionamento della Zona di tipo B, per l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia CON facoltà di abbattimento di selvaggina immessa, proveniente esclusivamente da allevamento.

È istituita ai sensi dell'art. 18 della L.R. 9.12.1993 n. 50 e ss.mm.ii., una Zona destinata all'addestramento e all'allenamento di cani da caccia di tipo /B1 (dimensioni massime di 100 ha), dove l'attività di addestramento e allenamento cani, CON SPARO, è consentita durante tutto l'anno su selvaggina immessa proveniente ESCLUSIVAMENTE da allevamento appartenente alle specie Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre (al di sotto degli 600 m s.l.m.m.) e Pernice rossa (esclusivamente al di fuori della Zona Alpi) e sulle specie oggetto di appositi Piani di Gestione e Controllo che lo prevedano/ **OPPURE** /B2 (dimensioni massime di 100 ha), dove l'attività di addestramento e allenamento cani CON SPARO è consentita, con esclusione della stagione venatoria, su selvaggina proveniente ESCLUSIVAMENTE da allevamento appartenente alle specie Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre (al di sotto degli 600 m s.l.m.m.) e Pernice rossa (esclusivamente al di fuori della Zona Alpi) e sulle specie oggetto di appositi Piani di Gestione e Controllo che lo prevedano. Nelle zone di tipo B2, durante la stagione di caccia, l'area è restituita all'esercizio dell'attività di venatoria con rimozione della tabellazione a cura del Direttore dell'area medesima.

L'attività è svolta in osservanza della normativa vigente, dei "Criteri per l'istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e per l'autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile" (di seguito "Criteri") e del presente disciplinare di funzionamento, fatti salvi i limiti, le indicazioni specifiche e le prescrizioni eventualmente previste dagli Enti competenti.

L'attività è svolta /tutto l'anno senza necessità di sospensione durante il periodo riproduttivo/ oppure / nei seguenti periodi _____.

L'autorizzazione ha validità per un tempo massimo di ____ anni, non tacitamente rinnovabili.

L'area è situata nel Comune di _____, in via _____, su terreni di ampiezza complessiva di ettari _____, come indicato nell'allegata planimetria che forma parte integrante del decreto autorizzativo,

L'area è censita catastalmente come segue:

a) terreni con il consenso del proprietario/conduttore del fondo

Comune	Prov	Foglio	Mappale	Particella	Subalterno	Superficie utilizzata in ha
	.					

b) terreni privi di individuazione del proprietario/conduttore del fondo oggetto di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in cui insistono

Comune	Prov	Foglio	Mappale	Particella	Subalterno	Superficie utilizzata in ha
	.					

La ZAC richiesta ricade all'interno dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria (AATV) _____./

1. La gestione della predetta Zona, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 157/92, è affidata al Sig. _____ nato a _____ il _____, C.F. _____ e residente a _____



_____ in via _____ - Tel. _____ - PEC / e-mail _____, al quale è attribuita la qualifica di "*Direttore della Zona di addestramento e allenamento cani*" che deve garantire il regolare svolgimento dell'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia, anche avvalendosi di collaboratori, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati alla Struttura Regionale in fase di avvio dell'attività assieme ai tempi, agli orari di apertura della ZAC e di ogni eventuale variazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 e art. 6 comma 7 dei "*Criteri*";

2. al Direttore è data facoltà di stabilire un orario giornaliero per le prove di addestramento e di allenamento dei cani da caccia, orario compreso tra il sorgere e il tramonto del sole, che va preventivamente comunicato alla Struttura regionale competente;

3. l'attività di addestramento e allenamento nelle zone di tipo B (con sparo) non è consentita nei giorni di silenzio venatorio. In tutte le aree dove non è consentita l'attività venatoria le armi devono essere conservate scariche e custodite nel fodero;

4. la durata dei turni di addestramento per i singoli cani sarà, di volta in volta, gestita e disposta dal Direttore della Zona o dai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 5 comma 3 dei "*Criteri*";

5. l'accesso giornaliero sarà regolato in piena autonomia dal Direttore della ZAC o dai suoi collaboratori, tenendo conto sia della sicurezza dei fruitori dell'area (persone e animali), sia in base alle specie di fauna selvatica potenzialmente presenti, necessarie per l'attività di addestramento e allenamento. L'addestratore entrerà nell'area della ZAC quando autorizzato e in possesso dell'idoneo permesso cartaceo o digitale;

6. l'accesso alla Zona è consentito a tutti i possessori di cani da caccia, nel rispetto dell'ordine cronologico della richiesta di ciascuno, senza distinzione o discriminazione alcuna;

7. il Direttore o i suoi collaboratori devono accertarsi che l'attività di addestramento e allenamento con sparo sia praticata da persone in possesso dei requisiti e documenti previsti al comma 8 dell'art. 12 della L. n. 157/1992;

8. l'istituzione della Zona è intesa per tutta la durata di validità dell'autorizzazione concessa secondo le prescrizioni in essa contenute, in osservanza al vigente Piano Faunistico-Venatorio Regionale;

9. l'accesso alle aree è subordinato al possesso di un apposito permesso cartaceo o digitale, rilasciato dal Direttore dell'area o suo delegato. Il Direttore, o suo delegato, è tenuto a compilare contestualmente un registro dei permessi e un registro degli accessi da esibire durante i controlli eseguiti a cura degli organi di Vigilanza;

10. sono consentiti per l'abbattimento i mezzi previsti dall'art. 13 della L. n. 157/1992, ad eccezione del fucile con canna ad anima rigata; l'uso dell'arco e del falco di cui all'art. 13 della L. n. 157/1992, è consentito esclusivamente sulla base di specifiche disposizioni, condizioni di accesso e periodi definiti dal Direttore della ZAC;

11. è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide individuate ai sensi del Regolamento (UE) 2021/57;

12. per l'esercizio dell'attività di addestramento e allenamento cani è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa di cui all'art. 1 comma 4 dei "*Criteri*". I cani devono sempre essere accompagnati al guinzaglio, con l'eccezione dell'area dove si articola l'attività di addestramento e allenamento degli ausiliari;

13. chiunque abbia accesso alla ZAC è responsabile dei danni arrecati a cose, animali o persone. Il Direttore, al pari degli utilizzatori, è tenuto ad adottare tutte le misure atte a prevenire e a rifondere gli eventuali danni alle produzioni agricole e alla fauna selvatica, durante l'esercizio dell'attività;



14. il Direttore è tenuto altresì ad adottare tutte le misure atte a prevenire i danni che potrebbero derivare dall'attività alle produzioni agricole e alla fauna selvatica;

15. ai sensi dell'art. 2 comma 7 e dell'art. 5 comma 9 dei "Criteri", la Zona dovrà essere delimitata con apposite tabelle ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 50/1993, nonché con la posa di bandierine rosse di segnalazione dell'area di sparo;

16. è consentita l'immissione di selvaggina proveniente da allevamento appartenente alle specie

La fauna, prima dell'immissione, deve essere sottoposta a controllo veterinario, secondo le vigenti disposizioni di legge, e deve essere in possesso di anello o marca auricolare ben visibile, comprovante la provenienza da allevamento, in osservanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 5 dei "Criteri";

17. le immissioni di selvaggina devono essere annotate in un registro che deve essere messo a disposizione degli organi di controllo e della Pubblica Amministrazione;

18. in ogni caso non è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia fuori dalla ZAC. Inoltre, al conduttore non è consentito uscire dalla ZAC ed è parimenti vietata ogni attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia nei confronti della fauna selvatica fuoriuscita da questa;

19. non è autorizzato l'uso dei segugi nelle aree frequentate dal camoscio in osservanza all'art. 21, comma 1, lett. ff) della L. n. 157/1992;

20. è vietata ogni forma di maltrattamento o sevizie nei confronti degli animali;

21. il Direttore è tenuto a presentare entro il 31 marzo di ogni anno una relazione consuntiva dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del "Criteri";

22. il Direttore o chi ne fa le veci, che abbia dovuto adottare il provvedimento di sospensione della prova o di esclusione dalla medesima di cacciatori o cinofili, in conseguenza della inosservanza da parte degli stessi delle norme di legge, delle presenti disposizioni o di quanto riportato nei "Criteri", deve darne tempestiva comunicazione scritta circostanziata all'Ufficio territoriale della Direzione regionale competente;

23. il Direttore e i suoi collaboratori, hanno l'obbligo di consentire e agevolare qualsiasi controllo da parte della Regione del Veneto, nonché degli organi di vigilanza;

24. ogni accertata infrazione alle norme di legge da parte degli addestratori è sanzionata conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente;

25. l'autorizzazione alla gestione della Zona è sospesa o revocata, oppure l'area è ridotta di superficie o affidata ad altro gestore, qualora siano verificate da parte della Struttura regionale territorialmente competente violazioni del disciplinare di funzionamento, delle disposizioni del provvedimento di autorizzazione ovvero dei "Criteri", in particolare nei casi previsti dell'art. 6 e per la tutela di ogni altro interesse regionale.

*Il Direttore
della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
Ittica e Faunistico – Venatoria*

*Il Direttore
della Zona Addestramento Cani
di Tipo B*



**DOMANDA PER L'ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA MODIFICA DI UNA ZONA
ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI (ZAC)**

N. 1 (una) marca da bollo da €
16,00 per la presente domanda

+

N. 1 (una) marca da bollo allegata
da € 16,00 per l'autorizzazione

OGGETTO: Legge Regionale 09/12/1993, n. 50, art. 18. Richiesta d'istituzione/rinnovo/modifica di una zona destinata all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia.

Alla REGIONE DEL VENETO

Unità Organizzativa
Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria

Sede territoriale di
pec: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Il sottoscritto nato il

a (.....), C.F.

residente a via n.

in qualità di

(specificare se: - Presidente di Associazione Venatoria e Sezione Comunale, - Presidente di Associazione Cinofila e Sezione Comunale, - Imprenditore agricolo singolo, proprietario o conduttore, - Presidente di Ambito Territoriale di Caccia o Comprensorio Alpino, ecc.).

tel./cell. e-mail

pec

CHIEDE

che venga:

☐ istituita

☐ rinnovata

☐ modificata

una zona di addestramento e allenamento di cani da caccia di TIPO:

☐ **A 1:** ZAC senza sparo (attività consentita tutto l'anno)

☐ **A 2:** ZAC senza sparo (attività NON consentita durante la stagione venatoria)

☐ **B 1:** ZAC con sparo (attività consentita tutto l'anno)

☐ **B 2:** ZAC con sparo (attività NON consentita durante la stagione venatoria)

L'accesso alla Zona dove sarà esercitata l'attività suddetta viene individuata nel Comune di
..... (.....) in località

via



CHIEDE

che la gestione sia affidata, ai sensi dell'art. 10 c. 8 lett. e), a:

- ☐ all'Associazione Venatoria (denominazione)
- ☐ all'Associazione cinofila (denominazione)
- ☐ all'imprenditore agricolo (denominazione Azienda agricola)
- ☐ agli imprenditori agricoli associati (denominazione Aziende agricole)

con sede a in via n

Codice Fiscale P.I.

tel./cell. e-mail

pec

Presidente dell'Associazione o imprenditore agricolo (cognome – nome)

.....

Inoltre, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

di NON essere riuscito a individuare tutti i proprietari o conduttori dei seguenti fondi terrieri di cui al:

Comune	Prov.	Foglio	Mappale	Particella	Subalterno	Superficie utilizzata in ha

A tal fine e in osservanza ai *“Criteri per l’istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all’addestramento e all’allenamento dei cani da caccia e per lo svolgimento delle prove cinofile”*,

CHIEDE

alla Regione del Veneto la pubblicazione per 30 (trenta) giorni del provvedimento di autorizzazione nell'albo pretorio dei Comuni interessati. Decorso tale termine, senza che pervengano motivi ostativi o di diniego, il provvedimento acquista efficacia.



Allega alla domanda:

- a) gli atti di consenso, aventi la medesima durata dell'autorizzazione richiesta, sottoscritti dai proprietari-conduttori dei fondi interessati, corredati da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- b) gli estremi catastali dei fondi interessati;
- c) cartografia dell'area nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, eventualmente integrata con corografie in scala 1:10000 (di inquadramento) e 1:2000 (che riporta gli estremi catastali dei fondi interessati);
- d) documentazione per la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii., redatta secondo le disposizioni vigenti;
- e) relazione tecnico illustrativa di gestione;
- f) consenso scritto del gestore o dei gestori degli Istituti individuati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale nelle aree in cui ricade la ZAC;
- g) eventuali nulla osta scritti di cui all'art. 3, comma 3 (per le ZAC di tipo A) e all'art. 4, comma 7 (per le ZAC di tipo B);
- h) copia del documento identità in corso di validità del richiedente.

Dichiara, altresì, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R.

L'informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente via posta elettronica certificata.

Data

Firma del richiedente/dichiarante



**DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE A PROVE CINOFILE
RISERVATE AI CANI DA CACCIA**

N. 1 (una) marca da bollo da €
16,00 per la presente domanda

+

N. 1 (una) marca da bollo allegata
da € 16,00 per l'autorizzazione

OGGETTO: Legge Regionale 09/12/1993, n. 50, art. 18. Domanda di autorizzazione per prove cinofile riservate ai cani da caccia.

Alla REGIONE DEL VENETO

**Unità Organizzativa
Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria**

**Sede territoriale di _____
pec: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it**

Il sottoscritto nato il

a (.....), C.F.

residente a via n.

per conto dell'Associazione

in qualità di (specificare se: - Presidente di Associazione Venatoria, - Presidente di Associazione Cinofila, - Presidente di Ambito Territoriale di Caccia o Comprensorio Alpino, ecc.).

.....

tel./cell. e-mail

pec

CHIEDE

l'autorizzazione a effettuare le seguenti prove cinofile per cani da caccia:



Data o date (dal – al)	Individuazione del luogo dove si dovrebbe svolgere la prova cinofila Comune - Località	Indicare in quale ATC o CA si dovrebbe svolgere la prova cinofila e, se dovesse svolgersi all'interno di una AFV- AATV, indicare ANCHE la denominazione dell'istituto faunistico	Qualora la prova si svolga all'interno di una ZAC, indicare la denominazione e della ZAC e il tipo (A1, A2, B1 o B2)	Livello agonistico (provinciale regionale nazionale o internazionale)	Tipologia della prova (seguita-ferma-traccia)	Indicare se la prova cinofila sia su fauna selvatica già presente nel luogo o su specie immesse provenienti esclusivamente da allevamento (riportare le specie e il numero massimo di esemplari) Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre (al di sotto degli 600 m s.l.m.m.) e Pernice rossa (esclusivamente al di fuori della Zona Alpi)	Indicare se la prova cinofila sia CON sparo o SENZA sparo	In caso di condizioni meteo avverse, indicare la data o le date di recupero delle prove

Inoltre, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA,

qualora le prove cinofile dovessero svolgersi in aree esterne alle ZAC, di NON essere riuscito a individuare tutti i proprietari o conduttori dei seguenti fondi terrieri:

Comune	Prov.	Foglio	Mappale	Particella	Subalterno	Superficie utilizzata in ha

A tal fine e in osservanza ai *“Criteri per l'istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e per l'autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile”*,

CHIEDE

alla Regione del Veneto la pubblicazione per 30 (trenta) giorni del provvedimento di autorizzazione nell'albo pretorio dei Comuni interessati. Decorso tale termine, senza che pervengano motivi ostativi o di diniego, il provvedimento acquista efficacia.



Allega alla domanda:

- a) solo nel caso in cui le prove si svolgano all'esterno delle ZAC, gli atti di consenso sottoscritti dai proprietari-conduttori dei fondi interessati, corredati da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- b) solo nel caso in cui le prove si svolgano all'esterno delle ZAC, gli estremi catastali dei fondi interessati;
- c) cartografia dell'area nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, eventualmente integrata con corografie in scala 1:10000 (di inquadramento) e 1:2000 (che riporta gli estremi catastali dei fondi interessati);
- d) documentazione per la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii., redatta secondo le disposizioni vigenti;
- e) il regolamento per lo svolgimento delle prove;
- f) consenso scritto del gestore o dei gestori degli Istituti individuati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale nelle aree in cui ricade la prova cinofila;
- g) copia del documento identità in corso di validità del richiedente.

Dichiara, altresì, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R.

L'informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "privacy" del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page. Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente via posta elettronica certificata.

Data

Firma del richiedente/dichiarante



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

1. titolare del trattamento è la Regione del Veneto - Giunta Regionale con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia;
2. delegato al trattamento dei dati ai sensi della DGR n. 596 dell'8/05/2018 è il Direttore pro tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria (indirizzo e-mail agroambientecacciapesca@regione.veneto.it, indirizzo PEC agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it);
3. Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 - Venezia;
4. la casella mail a cui possono essere rivolti per questioni relative al trattamento di dati è dpo@regione.veneto.it o all'indirizzo PEC dpo@pec.regione.veneto.it;
5. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la richiesta depositata e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento riferito alla richiesta presentata dal dichiarante;
6. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento riferito alla richiesta presentata dal dichiarante;
7. l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento;
8. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Regione del Veneto implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai richiedenti e a ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e della legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, nonché all'Autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
9. il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura amministrativa e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima;
10. successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
11. contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia, 11, 00187, Roma, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Delegato al trattamento

Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria
f.to Dott. Pietro Salvadori

DATA _____

IL DICHIARANTE (per presa visione)

